

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 24/04/2024

Presiede il SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco metropolitano)	Fabbri Maurizio
Accorsi Sara (*)	Larghetti Simona (*)
Bassi Emanuele	Mantovani Dario
Bertoni Angela	Panieri Marco
Bittini Loretta	Panzacchi Barbara
Carapia Simone	Ruscigno Daniele (*)
Cima Franco	Vacchi Nicolas
Crescimbeni Paolo (*)	Veronesi Giampiero

Sono assenti i Consiglieri:

Celli Davide

Polazzi Mattia ()**

Santoni Alessandro ()**

Presenti n. 16

Scrutatori: Carapia Simone, Cima Franco, Larghetti Simona.

Partecipa la VICESEGRETARIA MONARI FRANCESCA

(*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

(**) assente giustificato

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Oggetto: GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L.: MODIFICHE STATUTARIE

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Approva, per le ragioni espresse in motivazione, la proposta di modifica allo Statuto Sociale del GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato in sede di Assemblea dei Soci, prevista per il 29 aprile p.v., a deliberare nei termini di cui al precedente punto e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
- 3) Dichiarà il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città metropolitana di Bologna è Socio del GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. e partecipa alla Società con una quota di Euro 7.872,40, corrispondente all' 11,43 % del capitale Sociale attualmente fissato in Euro 68.893,00.

Il GAL è una Società a partecipazione pubblica ma a maggioranza privata: i Soci pubblici detengono il 48,97% del capitale Sociale mentre i Soci privati il restante 51,03 %.

Si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724, ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica*" il quale statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle Società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nell'ultimo provvedimento di razionalizzazione periodica approvato dall'Ente, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 64 del 20/12/2023, il GAL dell'Appennino Bolognese viene escluso da tale procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si è dato comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del

citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il GAL, infatti, riveste carattere strategico in quanto è l'unico strumento di partenariato pubblico-privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader ed è coerente con le politiche di area vasta per la promozione e la crescita economica – Sociale dell'area metropolitana. Il GAL, infatti, attraverso il piano di sviluppo locale, elabora e attua le strategie di sviluppo della predetta area e in particolare del territorio appenninico. Il Piano di Azione Locale definisce sia i contributi da erogare e sia i costi di funzionamento della struttura ed opera in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali. L'attività svolta è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 175/2016.

Si rileva che la Società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e, pertanto, le sono stati attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Per quanto concerne la nuova programmazione Leader 2023-2027, si ritiene opportuno evidenziare che l'Assemblea dei Soci dell'8 novembre 2023 ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Appennino Bolognese per la Programmazione Leader-PSR Emilia-Romagna 2023-2027. Queste linee guida vertono su due temi cruciali per l'Appennino Bolognese quali i “sistemi di offerta Socio-culturale e turistico-ricreativa locale” e i “servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio contribuendone a sostenerne i relativi progetti di riqualificazione. Si dà atto che la Regione Emilia-Romagna, con determina dirigenziale nr. 4405 del 4 marzo 2024 “*Approvazione delle strategie di sviluppo locale*”, ha assegnato al GAL dell'Appennino Bolognese 12.649.279,00 di Euro per la realizzazione dei programmi proposti all'attuazione nel periodo, che va concretamente dalla seconda metà del 2024 a tutto il 2027. La cifra, la più alta tra quelle assegnate ai GAL dell'Emilia-Romagna, ha premiato la qualità della strategia e delle proposte avanzate e consentirà di ampliare l'azione intrapresa negli ultimi anni di concreto sostegno alla rigenerazione economica e sociale delle aree più problematiche dell'Appennino; azione che finanzierà l'attivazione di un vasto programma di bandi pubblici e di convenzioni per la realizzazione dei progetti selezionati su proposta degli operatori privati e degli enti pubblici del territorio appenninico. I programmi saranno attuati soprattutto attraverso lo strumento del bando pubblico con tre specifiche categorie di beneficiari: le microimprese agricole, comprese quelle condotte da possessori di codice Ateco agricolo secondario; le micro e piccole imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio; gli enti pubblici quali Comuni, Consorzi di Bonifica ed Enti di gestione delle aree protette. Il GAL sarà quindi impegnato nell'attuazione dei programmi relativi alla strategia di sviluppo locale per la programmazione Leader nel periodo considerato.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha inviato, in data 11 aprile u.s., una comunicazione, acquisita agli atti in data 12 aprile u.s., di cui al PG. n. 24436/2024, in cui ha previsto di convocare l'Assemblea dei Soci per il 29 aprile p.v. per l'approvazione di alcune modifiche statutarie (evidenziate in grassetto), nel testo di cui all' allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che lasciano comunque immutata la struttura generale dello Statuto stesso e non comportano oneri a carico dei Soci.

La Società ha anche inviato una nota illustrativa sulle modifiche statutarie proposte, in atti al PG n. 25057/2024, in conformità all'art.14, comma 3, dello statuto medesimo, al fine di agevolare l'istruttoria e consentire ai Soci una espressione di voto consapevole e informato.

Le modifiche statutarie, riguardano in particolare:

- l'art. 4 (*Scopo e oggetto Sociale*), con l' introduzione di una più adeguata e migliore articolazione delle attuali previsioni per rendere lo Statuto più aderente alle effettive attività svolte dal GAL, tenuto conto che nell'attuale testo le medesime non risultano declinate in ordine di priorità con l'attività principale del GAL riguardante la gestione della Programmazione Leader e per questo, pur non modificando in maniera sostanziale lo scopo e l'oggetto Sociale, si pone maggiormente l'accento su quest'ultimo aspetto, avuto anche presente la nuova Programmazione Leader 2023-2027; la concreta esplicitazione dell'attività permetterà anche una migliore identificazione e definizione del relativo Codice Ateco nonché una effettiva distinzione con ulteriori progetti con operatori pubblici e privati interessati al raggiungimento degli obiettivi societari, volti sempre allo sviluppo economico del territorio, anche attraverso la costituzione di apposito fondo consortile;
- l'art.10 (*esclusione*), comma 4, con l'integrazione - in tema di modalità di liquidazione della quota del Socio escluso e qualora la quota si accresca fra tutti i Soci proporzionalmente - della previsione che viene fatto salvo il rispetto dell'art 6, comma 2, dello statuto medesimo, il quale dispone che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere rappresentata da Soci privati; variazione necessaria per assicurare una maggiore coerenza tra i due articoli, fondamentale per garantire in ogni caso la conformità alla normativa relativa alla natura giuridica dei GAL;
- l'art. 11 (*effetti del recesso e dell'esclusione*), con introduzione del nuovo comma 5, il quale prevede che qualora il Socio sia escluso in quanto inadempiente agli obblighi di pagamento dei contributi consortili o delle altre prestazioni verso la Società che trovino causa nella natura consortile della Società stessa, di cui alla lett. e) dell'art 10, il rimborso della quota sociale avverrà al netto degli obblighi di pagamento inadempiti; la variazione tiene conto delle esperienze pregresse ed è volta a conseguire risparmi nei costi di gestione e una semplificazione nelle procedure decisionali, con economia di atti giuridici;

- l'art 12 (*trasferimento di quote Sociali*), con l'inserimento della possibilità, in tale ipotesi, della trasmissione, tramite PEC, della prevista comunicazione da effettuare, a cura del Socio, in aggiunta alla raccomandata con avviso di ricevimento;
- art. 14 (*Assemblea*) e art. 20 (*Consiglio di Amministrazione*), con l'introduzione della possibilità di svolgere le Assemblee e i Consigli di Amministrazione in videoconferenza, come modalità ordinaria, in considerazione della positiva esperienza di questi anni (a seguito del Covid-19) e della relativa semplificazione delle riunioni, nel rispetto delle regole previste dalla normativa e dagli orientamenti della giurisprudenza vigenti;
- art. 20 (*Consiglio di Amministrazione*), con l'introduzione dell'aumento del numero massimo dei consiglieri da 7 a 11 (da sette a undici), lasciando inalterato il numero minimo corrispondente a 3 (tre), in considerazione dell'elevato numero dei Soci e della tipologia di Società di gestione dei Fondi Leader, che comporta l'esigenza che il Consiglio di Amministrazione esprima un'adeguata rappresentazione degli interessi del territorio, come del resto richiesto anche dalla Programmazione Leader 2023-2027, che prevede un ampio coinvolgimento del partenariato societario, così superando l'attuale pratica degli invitati permanenti integrativi (in numero di cinque), espressione dei componenti non rappresentati in Consiglio di Amministrazione; tale espediente, pur risultando positivo sul piano dell'arricchimento delle argomentazioni a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, non risulta pienamente adeguato rispetto ad una effettiva nomina, in quanto pur consentendo una costante partecipazione degli stessi invitati alle problematiche di governo della Società, tuttavia non garantisce la stessa efficienza, efficacia e tempestività anche di risposta e di esercizio del diritto di voto in relazione a quanto di competenza dell'organo stesso, come non consente analoga responsabilità per le decisioni che solo chi riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo ha il potere, il dovere e l'onere di assumere per l'attuazione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale; a ciò si aggiunge che con la nuova Programmazione è stata confermata l'operatività del GAL nei confronti dei settori dei servizi artigianato, commercio e turismo, oltre che nei confronti di quello agricolo (caratterizzante in particolare la precedente programmazione), richiedendo un maggior coinvolgimento delle associazioni. Si dà atto che la modifica relativa all'aumento del numero degli Amministratori è comunque coerente con le disposizioni normative del più volte citato D. Lgs 175/2016 in quanto il GAL rientra nel novero delle Società a maggioranza privata e non di quelle a maggioranza pubblica, nei confronti delle quali sono invece dirette le predette disposizioni normative, con particolare riferimento all'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle Società a controllo pubblico*), comma 3, in tema di numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; i componenti medesimi peraltro non percepiscono alcun compenso, come da prassi ormai consolidata, e conseguentemente dalla variazione in aumento

non derivano maggiori oneri a carico della partecipata, limitando così i costi di funzionamento, in linea con gli orientamenti dei giudici contabili, con la precisazione che, come già rilevato, il Piano di Azione Locale definisce non solo i contributi da erogare ma anche i costi di funzionamento della struttura; a ciò si aggiunge ulteriormente, come già previamente evidenziato, che non si applica ai GAL l'art. 20 del medesimo decreto legislativo in tema di razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche e quindi i requisiti in esso contemplati;

- Art. 30 (*Regolamenti*), con l'introduzione di una semplificazione dell'articolo, volta a uno snellimento delle attività e delle procedure attualmente svolte, che sono coerenti con le esigenze e i singoli programmi della precedente programmazione, prevedendo la possibilità di un unico e apposito regolamento interno, da predisporre da parte del C.d.A, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e in armonia con la nuova programmazione Leader.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche proposte - tenuto conto dell'avvio della nuova Programmazione Leader 2023-2027, che ha premiato in termini di risorse, la qualità della strategia avanzata dal GAL - al fine di assicurare un miglioramento del modello organizzativo, unitamente al conseguimento di una maggiore chiarezza delle previsioni dello stesso Statuto e nel contempo il raggiungimento di una più incisiva efficienza e di una ulteriore semplificazione delle procedure decisionali finora adottate, con effetto positivo anche sui costi di gestione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2 lett. a) le attribuzioni del

Consiglio metropolitano tra cui rientra il provvedimento in oggetto.

Si rileva, altresì, l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire la partecipazione del Sindaco metropolitano o suo

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

3. Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.

delegato all'Assemblea dei Soci prevista per il 29 aprile p.v..

La presente deliberazione, avente esclusivamente contenuto tecnico, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, AGRIESTI CARMELINA, Responsabile del Servizio SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta del 24 aprile 2024.

Allegati:

sub 1) modifiche statutarie

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n. 13 (Veronesi Giampiero, Lepore Matteo, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panieri Marco, Panzacchi Barbara), contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Bertoni Angela, Carapia Simone, Vacchi Nicolas), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 13 (Veronesi Giampiero, Lepore Matteo, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Crescimbeni Paolo, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Mantovani Dario, Panieri Marco, Panzacchi Barbara), contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Bertoni Angela, Carapia Simone, Vacchi Nicolas), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 24/04/2024

LA VICESEGRETARIA ³
Francesca Monari

IL SINDACO METROPOLITANO ³
Matteo Lepore

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).